

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO** e **LOMBARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983

Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge relativo alla istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso, che non ha concluso il suo *iter* approvativo per lo scioglimento anticipato del Parlamento, viene riproposto nello stesso testo approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica alla fine dell' VIII legislatura.

Nel Molise, con sede a Campobasso, vi è già una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, istituita con legge 5 giugno 1967, n. 416, avente giurisdizione sull'intero territorio della regione compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino. Il dibattito che precedette l'approvazione della legge istitutiva di detta sezione di Corte di appello differenziò le posizioni solo sulla richiesta, da qualche parte avanzata, di esaminare la proposta insieme a quella relativa alla istituzione di altra sezione distaccata a Salerno.

Nessuno manifestò invece dissenso sul disegno di legge governativo che prevedeva la **istituzione della sezione di Corte di appello di Campobasso**, anzi concordemente si ritenne che non una sezione distaccata avrebbe dovuto avere il Molise, ma una Corte d'ap-

pello autonoma, dopo che la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, l'aveva elevato a dignità di regione autonoma con la conseguente istituzione di tutti gli uffici di dimensione regionale a Campobasso, capoluogo della regione stessa.

Questa fu una delle ragioni del consenso sul disegno di legge governativo, ma non fu l'unica. Si tenne conto infatti anche delle dimensioni che aveva assunto la Corte di appello di Napoli, nella quale la quantità del lavoro rendeva impossibile la sollecita soluzione delle pratiche giudiziarie, nonchè delle condizioni ambientali, dell'ampiezza del territorio e delle distanze notevoli che costituiscono elementi ineliminabili della caratterizzazione della regione Molise, nettamente staccata e lontana da Napoli, pur se confinante con la regione Campania.

Ultima notazione, e non per importanza, fu quella che in ogni regione vi era ormai una Corte di appello.

Non mancò nemmeno chi evidenziò che il decentramento rende la giustizia più efficace, perchè più rapido e pronto diventa il suo intervento. La giustizia, si disse, si amministra meglio se viene periferizzata.

Tutti questi motivi, che costituiscono la ratio della legge n. 416 del 1967, sono ancor più determinanti oggi, come è stato già rilevato dal Senato nella scorsa legislatura, per la istituzione di una Corte di appello autonoma a Campobasso.

Il Molise ha infatti completato la sua caratterizzazione di ventesima regione d'Italia dopo 13 anni di funzionamento della regione come ente ed ha a Campobasso, oltre a tutti gli uffici a dimensione regionale, una propria delegazione regionale della Corte dei Conti ed un proprio Tribunale amministrativo, l'una e l'altro con più che notevoli carichi di lavoro.

Inoltre, lo sviluppo economico della regione ed il processo di industrializzazione che ha interessato il Molise hanno mutato profondamente il tessuto sociale regionale ed hanno determinato un notevole naturale incremento dei rapporti giuridici e quindi della conflittualità in generale. Ciò ha comportato ovviamente un costante e progressivo incremento della sezione di Corte di appello di Campobasso portandola, per carichi di lavoro, a livelli superiori a quelli di altre sezioni esistenti.

L'importanza alla quale attualmente è assunta la sezione le altre ragioni esposte, alcune delle quali ne determinarono la istituzione, consigliano dunque di renderla au-

tonoma attribuendole il ruolo e l'importanza che già di fatto ha.

Non è azzardato ritenere che, eliminando la sua dipendenza dalla Corte di appello di Napoli, si eliminerebbero anche i complicati rapporti amministrativi che ne appesantiscono l'attività.

Non può nemmeno ritenersi ostativa la necessità di affrontare in maniera organica e globale la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perchè quest'ultima non può non tener conto della ripartizione dello Stato in regioni e dovrà perciò trarre origine e giustificazioni non solo da motivazioni che attengono a carichi di lavoro, ma anche e soprattutto dalla esistenza di realtà istituzionali, quali appunto le Regioni, che legittimano considerazioni di politica giudiziaria legate al particolare rapporto esistente tra Regioni e Corti di appello e che non è limitabile, com'è noto, solo all'amministrazione della giustizia.

Per questi motivi, e soprattutto in considerazione che, come si è già detto, non si intende istituire una nuova struttura giudiziaria, che pur troverebbe legittimazione nella esistente struttura regionale, ma si vuole solo trasformare in Corte di appello autonoma una sezione già esistente che ha ben funzionato per sedici anni, si confida nella rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È istituita la Corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Campobasso.

Art. 3.

La Corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

